

GLI INTERESSI DI MORA

di Graziano Guazzi
g.guazzi@bollicine.it

Impianto Normativo

Il D.Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002, recependo la Direttiva comunitaria n. 2000/35/CE del 29 giugno 2000, **si propone di ridurre i ritardi nei pagamenti** attraverso l'introduzione di una disciplina in parte innovativa ed in parte derogatoria in tema di debenza (gli interessi moratori sono disciplinati dal artt. 1219 ss. del c.c.) in seno alle "transazioni commerciali" (vendita di merce, prestazioni di servizi) tra le imprese e le imprese e la Pubblica Amministrazione, introducendo le seguenti importanti novità:

- 1) **Il termine legale di pagamento: 30 giorni** (60 per i prodotti deteriorabili):
 - dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente
 - quando non vi sia certezza della data di ricevimento della fattura, dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi
 - dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, quando la fattura o il documento analogo sia antecedente
 - se è stata concordata o è prevista dalla legge una procedura di accettazione, dalla data di accettazione se successiva a quella della fattura.
- 2) **Il saggio di interessi: tasso di finanziamento della BCE** (rivisto semestralmente) + **7 punti** (+ 9 per i prodotti deteriorabili);
- 3) **La decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza senza che sia necessaria una comunicazione scritta al debitore** (messa in mora), salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da una causa a questi non imputabile. Sotto questo profilo, restano confermati l'art. 1218 c.c.
- 4) **Il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito.** Pertanto, è possibile inserire nella lettera di intimazione del pagamento la richiesta del rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art 6 del D.Lgs 231/02. Il creditore può chiedere anche il risarcimento del maggior danno quale, per esempio, quello derivante dall'impossibilità di approfittare di una vantaggiosa circostanza.
- 5) **La libertà delle parti di derogare** (pattuaione scritta) il termine di pagamento, ovvero quello di decorrenza degli interessi, ovvero il saggio di interessi.
- 6) **Limiti alle deroghe: Le deroghe pattuite tra le parti sono considerate nulle (anche d'ufficio) se risultano inique per il creditore con riferimento alla corretta prassi commerciale.** Ad esempio, imporre ai propri fornitori pagamenti molto più lunghi di quelli concessi ai propri clienti. Possono inoltre essere considerate **non valide se palesano come obiettivo quello di procurare/procurarsi liquidità** a spese della controparte. Ad esempio: concedere pagamenti molto lunghi a Esercizi che incassano contanti e operano con una rotazione della merci molto alta.
- 7) **Non è accetta la rinuncia a priori degli interessi** Questa opzione è infatti ammessa, ma solo a fronte di una "convenienza economica" valutata a posteriori, dopo l'avvenuto incasso, che diventa evidente se attuata per evitare di perdere un cliente, sebbene questo sia stato moroso.
- 8) **Legittimazione delle associazioni di categoria.** Introduzione dell'"class action", in base alla quale, al fine di tutelare gli interessi collettivi, le associazioni di categoria presenti nel CNEL sono legittimate a chiedere al giudice l'accertamento della grave iniquità.

Tali norme **non si applicano**:

- ai contratti stipulati prima del 8 agosto 2002 (anche se la merce viene consegnata successivamente e con un rapporto continuativo)
- ai contratti con i consumatori finali
- ai debiti oggetto di procedure concorsuali
- alle richieste di interessi inferiori ai 5 euro
- ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno
- ai pagamenti secondari come ad esempio i pagamenti a titolo di penali, rimborsi a seguito di recesso.

Aspetti Contabili e Fiscali

Poiché la tassazione degli interessi segue le regole ordinarie previste dal T.U.I.R per la tassazione del reddito di impresa, sia il creditore che il debitore dovranno predisporre gli opportuni calcoli e scritture contabili per rilevare il debito/credito derivante dagli interessi di mora automatici (dalla data di produzione al 31/12). Più precisamente:

Effetti per il debitore:

- 1) Il debito, nel rispetto del principio della competenza, andrà iscritto in avere nella voce D del passivo patrimoniale, con contropartita un costo da iscrivere nella voce C-17 del conto economico. Tale debito è fiscalmente deducibile (ai fini dell'IRPEG). La scrittura andrebbe effettuata a fine esercizio in modo tale che il debitore calcoli la quota effettivamente di competenza.
- 2) Successivamente, se il creditore rinuncia agli interessi, il debito andrà stornato, voce D, con contropartita una sopravvenienza attiva (tassabile ex art. 55 del D.P.R. n. 917/1986), da iscrivere nella voce E-20 del conto economico.
- 3) Inoltre, nel caso in cui non corrisponda tempestivamente gli interessi di mora, il debitore dovrebbe iscrivere nel proprio bilancio d'esercizio un accantonamento prudenziale pari al risarcimento dei costi sostenuti dal creditore per il recupero delle somme.
- 4) Il debitore deve fornire una sufficiente informativa nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

Attenzione: il mancato accantonamento per competenza rende non deducibile il costo derivante da un successivo pagamento. Inoltre, in caso di verifica, anche se non pagati, possono essere ripresi a tassazione come eventuale "sopravvenienza attiva".

Effetti per il creditore:

- 1) Il credito, nel rispetto del principio della competenza, andrà iscritto in avere nella voce C-16-d del conto economico, con contropartita un credito da iscrivere della voce C-II-5 dell'attivo patrimoniale. Tale provento è imponibile ai fini IRPEG ex art. 56, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986.
- 2) Tuttavia, l'art. 71, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986, ammette la totale svalutazione del suddetto credito per interessi di mora ed ammette la tassazione soltanto al momento del loro incasso. Nel caso si intendesse procedere alla svalutazione, occorre girocontare tale importo dal conto C-II-5 al fondo svalutazione crediti moratori: voce B-10-c dello stato patrimoniale.
- 3) Al momento della riscossione del credito, occorre poi distinguere:
 - a. Gli interessi vengono pretesi ed incassati: all'atto dell'incasso occorre rilevare la sopravvenienza attiva, voce A-5 del conto economico e stornare sia il credito per interessi di mora che il fondo svalutazione crediti moratori per l'importo incassato.
 - b. Il creditore rinuncia agli interessi: sia il credito per interessi di mora che il fondo, dovranno essere stornati. Scrittura è: avere del C-II-5 con contropartita dare del B-10-c.
- 4) Il creditore deve fornire una sufficiente informativa nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

E' importante osservare che in caso di verifica fiscale, gli interessi attivi non registrati comportano una passività fiscale: sono ripresi a tassazione senza possibilità di detrazione.

Va infine precisato che per le imprese in contabilità semplificata, l'articolo 71 comma 6 del TUIR non è applicabile. Pertanto subiscono la tassazione degli interessi presunti.

Importanti novità in arrivo

Per risolvere l'iniquità, **Daniele Molgora, sottosegretario al ministero dell'Economia e finanze, ha reso noto che la contabilizzazione degli interessi seguirà il principio di cassa.** In tal modo, quelli non percepiti non avranno rilevanza fiscale e non saranno tassati. La modifica, assicura, arriverà in tempi brevi e disporrà, nel T.U.I.R. stesso, una deroga per gli interessi di mora che verrebbero tassati o dedotti al momento dell'effettivo pagamento. Ne risulterebbero vantaggiose le pratiche contabili in quanto ver-

rebbe meno la necessità di conteggiare e rilevare gli interessi, fino al momento della loro pretesa e incasso.

Problemi o opportunità?

Non c'è dubbio che contabilmente questa disciplina complicherebbe la chiusura di ogni esercizio, stante la necessità di monitorare gli interessi di mora al fine di stabilire i crediti (debiti) spettanti e decidere quali svalutare per evitarne la tassazione (perlomeno, fintanto che non verrà introdotto il *principio di cassa*). Tuttavia, almeno nelle intenzioni, si pone come una rivoluzione copernicana, soprattutto se si pensa alla media dei pagamenti e se si tiene presente che **prima gli interessi legali (3%) risultavano più un incentivo alla morosità, che una punizione**. Chiaramente, non è lo strumento in sé che risolve il problema. La tentazione di puntare sui patti in deroga e rinunciare (a priori, nella sostanza se non nella forma) agli interessi come vie di fuga per mantenere le cose come stanno è molto forte. Come dire: fatta la legge, fatto l'inganno. In effetti, l'autonomia delle parti (o, peggio, il *principio di cassa*), potrebbe risultare il tallone di Achille di un importante provvedimento teso a ridurre i cronici ritardi nei pagamenti. D'altra parte, "ex-lege" cosa potrebbe fare di più e di meglio? Mettersi a riscuotere i nostri crediti?

Proviamo dunque ad immaginare come cogliere questa ratio per arginare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti ed organizzare procedure a supporto.

Prima di tutto, occorre "sentire" il problema. Meglio se, invece che al naso, ci affidiamo ai numeri. Ad esempio, misurando (sistematicamente) per cliente, agente, azienda, il *DSO*: è un parametro che quantifica a quanti giorni di fatturato corrisponde il credito in essere. Magari scopriamo che è più alto del previsto, ad esempio 220 giorni, oppure il contrario. In ogni caso, in un senso o nell'altro, sarà un obiettivo incentivo. Altra utile misurazione è il *rollover* dei crediti: esso fornisce una precisa idea dell'invecchiamento. Come si sa, più i crediti invecchiano, più diventa problematico il loro recupero. Le misurazioni effettuate per agente, ci consentono di ragionare con loro con dati realistici al fine di coinvolgerli il più possibile nelle strategie aziendali.

Altro strumento efficace, se ben gestito, diversamente diventa un un'utile generatore di allarmi, è l'utilizzo del fido (in euro, numero giorni, numero partite scoperte, massimo valore dell'ordine).

A prescindere dall'intenzione/possibilità di rinegoziare le condizioni di pagamento e pretendere gli interessi (valutazione che andrebbe fatta comunque cliente per cliente), **non va persa l'occasione per fare pesare a tutti le nuove regole, chiarendo che: a) agiscono transcendendo la volontà delle parti, b) introducono nuovi oneri aziendali**. La pressione sarà più efficace se accompagnata dai seguenti provvedimenti, che come minimo dovrebbero palesare un cambiamento di fondo sull'attenzione che l'Azienda ha deciso di porre al problema.

- Sui DDT e sulle Fatture (eventualmente in calce al dettaglio della merce) dovranno essere ben evidenziate e specificate le condizioni di pagamento ed i tassi per gli interessi di mora, con riferimento alle nuove disposizioni di legge ed eventualmente ad accordi derogativi verbali. Sul DDT è bene predisporre la firma per la loro esplicita accettazione.

In deroga a quanto previsto dal D.lgs. 231/02 (pagamento a 30 gg), viene concessa la seguente condizione di pagamento: RB 60 gg. Come disposto dallo stesso decreto, sui pagamenti in ritardo verranno automaticamente applicati e senza preavviso gli interessi di mora di legge a partire dal giorno successivo alla scadenza: tasso 9,85%.

Firma per accettazione _____

- Invio periodico e sistematico di estratti conto (esempio mensile – a questo scopo interessanti sono i servizi di postalizzazione ormai offerti da numero aziende) che evidenzino gli interessi di mora. Sarebbe anche opportuna una nota, meglio se personalizzata per cliente, a commento di tali importi. Esempio:

Saldo al xx/xx/xx

N.doc	Scadenza	Importo	Giorni ritardo	Interessi di mora
TOTALI				

Tale nota dovrà essere “graduata” situazione per situazione. Solo per capirci:

Gentile Cliente, questa la situazione in essere al xx/xx/xx. La preghiamo di verificare e comunicarci eventuali errori ed omissioni. Grazie per la collaborazione.

Gentile Cliente, richiamiamo la sua attenzione sulle partite scadute, di cui sollecitiamo il saldo, riservandoci di contabilizzare e addebitare gli interessi moratori automatici, come previsto dal Decreto legislativo 321/02 del 9 ottobre 2002.

- L'invio del primo estratto conto potrebbe essere accompagnato da una comunicazione che si pone l'obiettivo di informare i Clienti dell'entrata in vigore della nuova legge e dei conseguenti nuovi obblighi. Esempio:

Si informano i gentili clienti che in data 7 novembre 2002 è entrato in vigore il D.Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002 che, dando attuazione alla Direttiva comunitaria 2000/35/CE, introduce importanti principi di tutela dei crediti contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale decreto stabilisce i termini legali di pagamento (30 giorni dalla fatturazione) e la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza. Stabilisce inoltre che il saggio di interesse corrisponde a quello della BCE maggiorato di 7 punti.

La nostra Azienda ha deciso di derogare dai termini di pagamento, confermando quelli in essere. Tuttavia, ex lege, dovrà necessariamente conteggiare e contabilizzare gli interessi applicando il tasso di legge (tasso finanziamento della BCE + 7 punti) e senza nessun preavviso.

I nostri uffici sono a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

In conclusione, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'introduzione del *principio di cassa* non annacqua la “medicina”, ma la rende solo meno amara. In effetti, vengono conservate le stesse possibilità, ma senza l'onere degli appesantimenti contabili. Talché, se i pagamenti non sono un problema, tanto meglio.